

Causa C-71/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Sofiyski gradski sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

4 febbraio 2021

Ricercato:

KT

Procura:

Sofiyska gradska prokuratura

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale è stato introdotto mediante domanda di esecuzione di un mandato d'arresto emesso sulla base dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, degli articoli 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa si riferisce a un caso in cui, a fronte della domanda di esecuzione di un mandato d'arresto emesso sulla base del citato accordo, uno Stato membro ha negato la consegna del ricercato e detta persona si è trasferita in seguito in un altro Stato

membro al quale è stato poi indirizzato un nuovo mandato d'arresto nei confronti di detta persona emesso ai fini dell'azione penale nell'ambito del medesimo procedimento. Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza a norma dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia consentano l'emissione di un nuovo mandato d'arresto ai fini dell'azione penale, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti di una persona la cui consegna è stata negata da uno Stato membro dell'Unione europea sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo in combinato disposto con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2) Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, degli articoli 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea consentano a uno Stato membro, destinatario di un mandato d'arresto, di pronunciarsi nuovamente sul caso qualora un altro Stato membro abbia negato la consegna della stessa persona ai fini dell'azione penale nell'ambito del medesimo procedimento, dopo che il ricercato si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e si è trasferito dallo Stato in cui la consegna è stata negata nello Stato cui il nuovo mandato d'arresto è indirizzato.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza fatte valere

Articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia

Articolo 6 del Trattato sull'Unione europea

Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 6 e articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Sentenza della Corte del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262

Sentenza della Corte del 25 luglio 2018, AY (Mandato d'arresto – Testimone), C-268/17, EU:C:2018:602

Disposizioni nazionali fatte valere

Articolo 4, paragrafo 1, dello Zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull'extradizione e sul mandato d'arresto europeo)

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato introdotto con domanda della Sofiyska gradska prokuratura (Procura generale di Sofia, Bulgaria) diretta all'esecuzione di un mandato d'arresto contro KT, titolare della cittadinanza bulgara e statunitense. Il mandato d'arresto citato era stato emesso il 12 marzo 2020 dalla procura regionale di Hordland (Norvegia) (in prosieguo: il «mandato d'arresto del 12 marzo 2020»). Con detto mandato d'arresto veniva richiesta la consegna di KT ai fini di un procedimento penale a suo carico in cui gli veniva contestato di aver in più occasioni perpetrato frodi a danno del sistema previdenziale norvegese. Nell'ambito di detto procedimento, oltre a KT e ad altre persone, era accusata anche l'ex compagna di KT, una cittadina norvegese. KT e la sua compagna hanno convissuto more uxorio e hanno due figli nati durante la loro convivenza.
- 2 Nell'ambito del succitato procedimento penale in Norvegia veniva emesso un mandato d'arresto nei confronti di KT. Il 26 luglio 2018 veniva diramato nel sistema di informazione Schengen un avviso di ricerca nei suoi confronti. Nel luglio 2019 venivano formulati i capi di imputazione dinanzi al giudice di primo grado di Bergen (Norvegia). KT restava contumace e il giudice condannava alcuni degli altri accusati, tra cui la sua ex compagna.
- 3 Il 25 novembre 2019 KT veniva arrestato in Polonia in forza dell'avviso di ricerca diramato dalle autorità norvegesi nel sistema di informazione Schengen. Il 27 novembre 2019, dopo essere stata informata del suo arresto, la procura norvegese emetteva un mandato d'arresto (in prosieguo: il «mandato d'arresto del 27 novembre 2019») sulla base dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (in prosieguo: l'«accordo relativo alla procedura di consegna»). Con sentenza del 15 gennaio 2020 pronunciata nel procedimento sull'esecuzione del mandato d'arresto, il Tribunale regionale di Varsavia (Polonia) negava la consegna di KT.
- 4 Nel motivare il diniego, il suddetto Tribunale si richiamava all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo relativo alla procedura di consegna che rimanderebbe all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Il giudice riteneva fosse stata fornita prova del lungo conflitto che contrappone KT alla sua ex compagna in merito all'affidamento dei due figli comuni, fermo restando che nei

procedimenti giudiziari che hanno coinvolto gli ex partner i giudici bulgari hanno adottato delle decisioni con cui hanno riconosciuto, in Bulgaria, il diritto di affidamento a KT. A parere del Tribunale regionale di Varsavia, un'eventuale consegna di KT alle autorità norvegesi comporterebbe una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) poiché, da un lato, la ex partner di KT starebbe scontando una pena detentiva comminata nel procedimento penale condotto in Norvegia, e, dall'altro, KT, dopo la sua consegna, dovrebbe essere collocato in custodia cautelare. Ciò implicherebbe la necessità di affidare i bambini all'assistenza di una famiglia affidataria con conseguente definitiva interruzione del suo rapporto con loro. Secondo il giudice, anche in caso di mancata consegna di KT alle autorità norvegesi, queste ultime potrebbero avvalersi di altre forme di collaborazione internazionale con la Bulgaria ai fini del procedimento penale da loro condotto.

- 5 La procura impugnava la sentenza di diniego della consegna di KT pronunciata dal Tribunale regionale di Varsavia dinanzi al Tribunale d'appello di Varsavia che, con sentenza del 24 febbraio 2020, respingeva l'impugnazione. Con ordinanza del 6 marzo 2020, il Tribunale regionale di Varsavia revocava le misure restrittive comminate in pendenza del procedimento concluso in Polonia.
- 6 Il 10 marzo 2020 KT veniva nuovamente arrestato al suo rientro in Bulgaria sulla base dell'avviso di ricerca registrato nel sistema di informazione Schengen. Dopo che le autorità bulgare avevano informato le autorità norvegesi dell'intervenuto arresto, la procura regionale di Hordland (Norvegia) emetteva il mandato d'arresto del 12 marzo 2020. Con detto mandato d'arresto veniva richiesta la consegna di KT per la conduzione del medesimo procedimento penale ai fini del quale era già stato emesso il mandato d'arresto del 27 novembre 2019 trasmesso alla Polonia e la cui esecuzione era stata negata dal Tribunale regionale di Varsavia.
- 7 Il 19 marzo 2020 veniva disposta a carico di KT la misura dell'«obbligo di firma» in forza della quale egli poteva lasciare il suo luogo di residenza solo con un'autorizzazione della relativa autorità. Nei suoi confronti veniva inoltre emanato un divieto di lasciare il territorio della Repubblica di Bulgaria. Le autorità norvegesi informavano il giudice del rinvio del fatto che, a causa della crisi sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19, il procedimento a carico di KT sarebbe stato trattato dinanzi al giudice di primo grado di Bergen non prima dell'ottobre 2020, cosicché la sua consegna alla Norvegia non sarebbe stata necessaria prima del settembre 2020. Nel contempo, il procedimento dinanzi al giudice del rinvio subiva dei rallentamenti, in quanto nel periodo tra aprile e luglio 2020 KT si recava più volte presso delle strutture sanitarie per sottoporsi a trattamenti. Una perizia medico-legale acquisita nel procedimento ad ottobre 2020 stabiliva che il suo stato di salute sarebbe gravemente compromesso e che sussisterebbe il rischio di una nuova tromboembolia (formazione di trombi che determinano un'ostruzione di un vaso sanguigno), cosicché egli appartenerrebbe al gruppo di persone a più alto rischio nell'eventualità di un contagio da COVID-19. Posto che il suo stato di salute non consentiva un viaggio da Schumen – dove si

trovava – a Sofia, KT partecipava per videoconferenza a entrambe le udienze dinanzi al giudice del rinvio, tenutesi nel dicembre 2020 e nel febbraio 2021.

Breve illustrazione dei motivi del rinvio

- 8 Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini della decisione nel procedimento principale, si renda necessaria un'interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione indicate nelle questioni pregiudiziali. Esso si chiede se in base a dette disposizioni sussistano degli ostacoli all'esecuzione del mandato d'arresto del 12 marzo 2020 derivanti dal diniego di esecuzione del mandato d'arresto del 27 novembre 2019 emesso dalla medesima autorità e nei confronti della medesima persona ai fini della sua consegna per lo svolgimento dello stesso procedimento penale.
- 9 L'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo relativo alla procedura di consegna impone il rispetto dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti nella CEDU o - in caso di esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro - dei principi di cui all'articolo 6 TUE. Su tale base il Tribunale regionale di Varsavia ha negato l'esecuzione del mandato d'arresto del 27 novembre 2019 per una possibile violazione della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Il giudice del rinvio osserva che le circostanze di fatto che hanno portato all'applicazione dell'articolo 8 della [CEDU] continuano a sussistere anche al momento della formulazione della decisione del rinvio, dal momento che KT sta crescendo in Bulgaria entrambi i figli nati nel corso della convivenza con la sua ex compagna.
- 10 A parere del giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584») può trovare applicazione per analogia all'interpretazione dell'accordo relativo alla procedura di consegna, poiché quest'ultimo fa parte integrante del diritto dell'Unione (in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 49) e, inoltre, le disposizioni dell'accordo relativo alla procedura di consegna sono molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 74).
- 11 Nella sentenza del 25 luglio 2018, *AY* (C-268/2017, EU:C:2018:602), la Corte ha così stabilito che non vi sarebbe alcun ostacolo all'emissione di più mandati d'arresto europei nei confronti della stessa persona nel medesimo procedimento penale. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che le circostanze di fatto e le considerazioni in diritto di cui al procedimento sfociato nella pronuncia della sentenza succitata siano diverse da quelle del procedimento principale. Nella fattispecie alla base della causa C-268/2017 il primo mandato d'arresto era stato emesso nel quadro delle indagini preliminari e il secondo ai fini dello svolgimento

del procedimento giudiziale a carico del ricercato. Per contro, nel procedimento principale, entrambi i mandati d'arresto (del 27 novembre 2019 e del 12 marzo 2020) sono stati emessi nella medesima fase del procedimento penale, vale a dire nella fase giudiziale dopo che, nel luglio 2019, era stato formulato il capo d'imputazione dinanzi al giudice di primo grado di Bergen.

- 12 Inoltre, nella sentenza del 25 luglio 2018, AY (C-268/2017, EU:C:2018:602), la Corte si richiama all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, che obbliga gli Stati membri a dare esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo ad essi diretto. Il giudice del rinvio ritiene però che l'accordo relativo alla procedura di consegna non contenga alcuna disposizione siffatta per gli Stati contraenti. Date le circostanze, si pone la questione se, in capo a detti Stati, possa ravvisarsi un obbligo in tal senso.
- 13 Il giudice del rinvio chiede di stabilire se, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alla procedura di consegna, il diniego dell'esecuzione di un mandato d'arresto disposto da un giudice di uno Stato membro sulla base del paragrafo 3 del succitato articolo 1 [dell'accordo] in combinato disposto con l'articolo 6 TUE e con l'articolo 8 della CEDU, vincoli gli altri Stati membri, la Norvegia e l'Islanda in ragione degli obblighi reciproci derivanti in capo ad essi da detto accordo. Esso osserva che il diniego dell'esecuzione del mandato d'arresto del 27 novembre 2019 da parte del Tribunale regionale di Varsavia è stato motivato alla luce di principi generali comuni a tutti gli Stati membri sanciti nell'articolo 6 TUE e nella CEDU.
- 14 Alla luce di queste considerazioni si pone per il giudice del rinvio, in particolare, la questione se sia ammissibile che un giudice di uno Stato membro - a fronte di un successivo mandato d'arresto emesso nella medesima fase del procedimento penale sulla base dell'accordo relativo alla procedura di consegna – statuisca ancora una volta sul caso a fronte di un già intervenuto diniego di consegna di un ricercato da parte di un giudice di un altro Stato membro, quando detto diniego si basa su principi che vincolano tutti gli Stati membri dell'Unione che, a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), realizzano uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- 15 Secondo il giudice del rinvio la risposta a tale questione è essenziale per chiarire se una persona ricercata con un mandato d'arresto emesso sulla base dell'accordo relativo alla procedura di consegna possa avvalersi del diritto di libera circolazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, del diritto alla libertà e alla sicurezza ai sensi dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto a circolare liberamente ai sensi dell'articolo 45 di quest'ultima dopo che un giudice di uno Stato membro ha respinto l'esecuzione del mandato d'arresto in esame. Ciò è accaduto nel caso oggetto del procedimento principale, giacché dopo il diniego dell'esecuzione del mandato d'arresto del 27 novembre 2019 da parte del Tribunale regionale di Varsavia, KT si è avvalso del diritto di libera circolazione ed è tornato in Bulgaria, dove è stato nuovamente

arrestato, fermo restando che questo nuovo arresto ha portato all'emissione del mandato d'arresto del 12 marzo 2020.

- 16 Con riferimento alla richiesta di applicare il procedimento d'urgenza a norma dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio osserva che la domanda di pronuncia pregiudiziale solleva questioni concernenti gli ambiti di cui al titolo V della parte terza del Trattato FUE. Esso rileva che i termini previsti nell'articolo 20 dell'accordo relativo alla procedura di consegna non sono stati rispettati. Ciò in ragione sia dell'impossibilità, esplicitamente dichiarata dalle autorità norvegesi, di trattare il procedimento a carico di KT prima dell'ottobre 2020, sia per il peggioramento dello stato di salute di quest'ultimo. All'atto dell'invio della domanda di pronuncia pregiudiziale detti ostacoli non sussistono più.
- 17 Il giudice del rinvio osserva che è vero che KT non si trova in stato di reclusione, ma i suoi diritti di libera circolazione sono comunque limitati in ragione della misura dell'«obbligo di firma» comminata a suo carico. Nei suoi confronti è stato inoltre emanato un divieto di lasciare il territorio della Repubblica di Bulgaria. A parere del giudice del rinvio le circostanze indicate, in particolare, il peggioramento delle condizioni di salute di KT, giustificano l'urgenza del procedimento.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE